

Introduzione

Uno dei più grandi giuristi del nostro Paese, Giuseppe Chiovenda, in un suo famoso scritto ha affermato: *‘Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire’*¹.

Questa frase, oltre a suscitare in me la passione per lo studio del diritto processuale civile, mi è servita quale cartina di tornasole per tentare di analizzare, con il presente elaborato, i reali motivi per cui, oggi, il processo civile italiano funziona pochissimo.

La collettività individua nell’incertezza del diritto e nell’eccessiva durata dei giudizi, i principali ‘disagi’ della giustizia civile italiana, ravvisandone le cause, rispettivamente, nei frequenti *revirement* interpretativi giurisprudenziali e/o nei frequenti mutamenti normativi sulle varie tematiche, e nelle carenze di organico a livello giudiziario (in buona sostanza ci sarebbero pochi magistrati rispetto alla mole industriale di ricorsi al sistema giustizia).

Ma siamo davvero certi che siano queste le cause all’origine delle ‘crepe’ all’effettività della tutela giurisdizionale?

Nel terzo capitolo, allorché si è parlato dell’interpretazione del diritto, si è detto che la norma giuridica, ontologicamente, si presta ad

¹ G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1912 (ristampa inalterata, Napoli, 1965), p. 81.

essere variamente interpretata ed applicata, sia in relazione al singolo caso di specie, sia in relazione al decorso del tempo².

Conseguentemente l'incertezza del diritto derivante dai mutamenti interpretativi e/o normativi, va correttamente inquadrata, sia da un punto di vista dogmatico, sia da un punto di vista applicativo, dovendosene ridurre drasticamente la drammaticità.

Analogo discorso per quanto concerne il ridotto numero dei magistrati in relazione al contenzioso esistente. Siamo sicuri che sia un problema o il solo problema o anche, semplicemente, il principale problema delle lungaggini processuali e della difficoltà oramai sistemica a smaltire il considerevole contenzioso esistente?

Ad avviso di chi scrive la delicatezza delle funzioni esercitate dai magistrati deve indurre qualsiasi ordinamento ad optare più per la qualità che per la quantità. Quindi, un numero più ristretto di magistrati, quale conseguenza dell'effettiva selezione dei più meritevoli, non è da criticare aprioristicamente.

In realtà nel presente elaborato si è cercato di mettere in luce che i vari operatori del diritto, magistrati compresi, potrebbero essere messi in condizioni migliori di lavoro sol che si prendessero dei piccoli, grandi ed utopistici accorgimenti, diretti a snellire e semplificare le pastoie burocratico-processuali che fuorviano e allontanano dalla trattazione e risoluzione della questione sostanziale dedotta in giudizio.

Ed in effetti, nel primo capitolo vengono forniti alcuni cenni su nozioni e principi fondamentali del nostro ordinamento processuale civile, in particolar modo con riferimento alla citata funzione ultima ed essenziale della giurisdizione e del processo, al fine di meglio

² L'ambiguità che caratterizza normalmente un testo giuridico è stata messa in luce da molti autori, tra cui si vuole ricordare S. TAFARO, *Il giurista e l'ambiguità. Ambigere ambiguitas ambiguus*, Bari, 1998.

comprendere le proposte *de iure condendo* oggetto di approfondimento nei capitoli successivi.

Se è vero, come è vero, che *‘Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire’*, il processo stesso deve essere strutturato in modo tale da garantire l’effettiva realizzazione di questo mirabile e nobile scopo.

E nel secondo capitolo, non a caso, dopo aver delineato i concetti di giurisdizione e competenza, si è dato conto della prima proposta ritenuta utile per risolvere buona parte dei problemi della giustizia civile italiana: l’unità della giurisdizione e delle diverse figure giurisdicenti.

Con un solo giudice, si ritiene, verrebbe eliminato in radice il rischio di adire quello sbagliato, con inevitabile inutile dispendio di tempo, risorse ed energia, potendosi concentrare sin da subito sul problema sostanziale vissuto dal cittadino che si è rivolto al sistema giustizia.

Nel terzo capitolo, come si è accennato, vi è una breve dissertazione sul concreto esercizio della funzione giurisdizionale (attività di interpretazione del diritto e attività di ricostruzione del fatto storico), formulando, anche in tal caso, piccoli suggerimenti affinché problematiche come l’*overruling* e la discrasia fra verità processuale e verità materiale non minino irrimediabilmente l’effettività della tutela giurisdizionale.

Nel quarto capitolo, infine, si è dato conto di come il legislatore, nel tentativo di deflazionare il carico giudiziario delle corti superiori, e di consentire la rapida definizione dei giudizi, abbia pensato bene di introdurre filtri e ostacoli fiscali e sanzionatori alla proposizione dei mezzi di impugnazione, con ciò sacrificando il diritto costituzionalmente garantito di agire (e difendersi) in giudizio, anche nelle fasi successive al primo grado, per rimediare all’invalidità o

all'ingiustizia di una sentenza. È stata formulata, quindi, la proposta di eliminare tali ostacoli, nonché quella di introdurre un unico modello procedimentale.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il presente lavoro non ha alcuna pretesa, soprattutto di esaustività. Se si volesse discorrere di tutti i problemi della giustizia civile italiana, si dovrebbero versare litri d'inchiostro.

Si è tentato, più semplicemente, di focalizzare l'attenzione su alcuni possibili rimedi, oggetto di discussione soltanto in via marginale, i quali, se seriamente presi in considerazione, potrebbero davvero segnare la rinascita del nostro sistema processuale, pur non potendo considerarsi la panacea di tutti i mali.